

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 194/47/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente lamenta di aver ingiustamente ricevuto il rigetto dell'istanza presentata in data 14/1/2010 per la rateizzazione del pagamento di somme iscritte a ruolo per l'importo complessivo di € 210.224,55 con la motivazione che "gli indici di liquidità ed alfa determinati non rientrano nei parametri previsti tali da attestare lo stato di obiettiva difficoltà economica" e con la precisazione che "contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia". La società ricorrente che opera nel settore informatico espone di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. Omissis con l'iscrizione a ruolo di € 210.224,55 in esecuzione della sentenza n. 101743/09 della CTP di Milano avverso la quale ha presentato tempestivo appello, stante l'immediata esecutività della sentenza l'Amministrazione per il tramite dell'agente di riscossione ha avviato la procedura di riscossione del credito ma data la rilevanza della cifra e le oggettive difficoltà del settore e della crisi economica che ha investito i mercati, ha inoltrato la domanda di rateizzazione per quanto richiesto, allegando documentazione attestante l'impossibilità ad adempiere il debito in un'unica soluzione. Dopo una fase interlocutoria con un'ulteriore produzione documentale, Equitalia rigettava l'istanza con il provvedimento oggetto del presente ricorso.

In via preliminare il ricorrente osserva che l'indicazione data per incardinare il giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è assolutamente errata in quanto la giurisdizione è del Giudice Tributario.

Il ricorrente lamenta poi la falsa ed erronea applicazione dell'art. 19 e 19 bis del DPR 502/73 che consente la concessione della ripartizione del pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili in quanto Equitalia si è invece riferita alla propria Circolare n. 3597 del 13/5/2008 che fissa la metodologia per la trattazione delle istanze di rateizzazione fissando dei criteri che non sono previsti dalla legge. Oltretutto l'indice di liquidità della società risultava pari a 1,15 appena superiore al limite massimo fissato dalla circolare in 1.

Il beneficio della rateizzazione doveva essere concesso in quanto ne sussistevano i presupposti di diritto e di fatto poiché la società versava in quella temporanea obiettiva difficoltà prevista dalla legge, dimostrata dalla diminuzione dei ricavi del 70% ma temporanea, con procedure di recupero dei crediti attivate in sede giurisdizionale. Il provvedimento di diniego manca assolutamente di una motivazione che tenga conto di quanto esposto e documentato dalla società. Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e della presupposta circolare n. 3597/2008 ovvero per la sua disapplicazione, con vittoria di spese.

In data 24/1/2011 si costituisce Equitalia Esatri spa sostenendo di avere bene operato nell'emettere il provvedimento oggetto del presente ricorso.

In via preliminare conviene col ricorrente di avere erroneamente indicato il giudice competente, di ritenere quindi correttamente instaurato il giudizio davanti alla Commissione Tributaria con conseguente superamento dell'eccezione sollevata in via preliminare. Ritiene che la circolare abbia fornito dei criteri obiettivi e determinati da potere applicare in modo ugualitario tra i richiedenti il beneficio della rateizzazione senza creare dei trattamenti ineguali. L'atto è motivato e la sua emissione è stata preceduta da una regolare istruttoria. Conclude chiedendo di respingere il ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare si deve ritenere che il giudizio sia stato instaurato davanti al giudice competente ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 che attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, l'atto impugnato, il diniego alla rateizzazione di quanto richiesto con una cartella di pagamento emessa in seguito alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 101/43/09, riguarda senza alcun dubbio un tributo, sulla attribuzione alla giurisdizione tributaria sulle controversie attinenti la rateizzazione del debito si è espressa a Sezioni Unite la Cassazione con l'ordinanza n. 7612/2010.

Il diniego è motivato in modo molto sintetico, ma è dato comprendere dal riferimento agli indici di liquidità ed alfa che sia stata applicata la circolare n. 3597 del 13 maggio 2008 emessa dalla stessa Equitalia con il lodevole intento di fissare dei criteri oggettivi e di conseguenza uguali per tutti, nel concedere o negare il beneficio della rateizzazione delle somme dovute, precisando quanto l'art.19 del DPR 602/73 definiva in modo ampio, una situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Ma al ricorrente non interessa ricevere un trattamento identico ad altri debitori, circostanza che non può neppure verificare, ma è evidente che l'unico scopo che vuole raggiungere, per ovvi e comprensibili motivi, è ottenere il beneficio della rateizzazione. Nella motivazione dell'atto di diniego non viene indicato il calcolo matematico effettuato per arrivare agli indici ma neppure l'indice di percentuale ottenuto. Il ricorrente ritiene di essere appena al di sopra dell'indice di riferimento, cioè 1,16 invece di 1,00, affermazione non smentita dall'Ufficio, ora poiché l'art. 19 del DPR 602/73 per dare luogo al beneficio della rateizzazione si limita a prevedere una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, non può una circolare, fonte di rango inferiore, determinare l'impossibilità della rateizzazione quando invece il ricorrente ha dimostrato di trovarsi nella condizione prevista dall'articolo di legge in questione; la consistente riduzione dei ricavi, la nota difficoltà dell'economia in questo periodo. Se la rateizzazione fosse stata concessa non avrebbe comportato grossi rischi nella riscossione, poiché in caso di mancato pagamento il contribuente sarebbe decaduto dal beneficio ritornando a dovere la somma restante nella sua interezza. L'ultimo punto da esaminare riguarda la richiesta di annullamento della circolare n.3597 del 13 maggio 2008 richiesta dal ricorrente, ma è evidente che la Collegio si deve limitare a decidere la controversia oggetto del presente giudizio applicando l'art. 19 del DPR 602/73, disapplicando la circolare, ma non potendola annullare perché tale facoltà esula da quelle a disposizione. Quindi alla luce di quanto esposto, nella fattispecie esaminata, si deve ritenere applicabile l'art. 19 del DPR 602/73 avendo il ricorrente documentato di trovarsi in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, pertanto l'atto impugnato deve essere annullato ed il ricorrente ammesso alla ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.